

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomata

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 199 DEL 20 SETTEMBRE 2019

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 21/2010 E SS.MM.II. RECANTE "MISURE STRAORDINARIE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE" E S.M.I. - ADEMPIMENTI EX ART. 6 COMMA 8.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **settembre**, alle ore **12,30**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Armando Neri** nella sua qualità di Vice Sindaco.

N. 5667 Reg

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line ai sensi dell'art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **23.09.2019**

L'Incaricato

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione dell'operatore incaricato, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune il **23.09.2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **23.09.2019** al **08.10.2019**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **23.09.2019**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **23.09.2019**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **23.09.2019**

Il Segretario Generale

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO		SI
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA	SI	
MARINO GIUSEPPE		SI
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NUCERA ANNA		SI
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO		SI
NUCERA LUCIA ANITA	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. Acquaviva**, incaricata della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LEGGE REGIONALE N. 21/2010 E SS.MM.II. RECANTE "MISURE STRAORDINARIE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE" E S.M.I. - ADEMPIMENTI EX ART. 6 COMMA 8.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Arch. Mariangela CAMA

PREMESSO CHE:

-la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (c.d Legge sul Piano Casa) è finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, strutturale, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici;

-per perseguire le predette finalità, la legge disciplina interventi di incremento volumetrico entro i limiti previsti negli articoli 4 e 5 ed interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate previsti nell'articolo 8, da attuare con procedure semplificate sempre nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e dei cittadini;

-gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, esclusivamente con riferimento ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente;

-l'art. 6 comma 2 della LR 21/2010 e s.m.i. prevede che tali interventi di incremento volumetrico straordinario degli edifici esistenti di cui agli artt. 4 e 5 della stessa, non possono essere realizzati su immobili :

a) realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dalla normativa vigente ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (parte II), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;

-il comma 4 del medesimo art. 6 della LR 21/2010 e s.m.i. prevede, altresì, che gli interventi di cui agli artt. 4 e 5, non possono essere realizzati, su immobili realizzati in aree:

a) di inedificabilità assoluta come definite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee «A» previste nell'articolo 2, d.m. 1444/68 o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura i quali potranno essere effettuati secondo le previsioni della presente legge, e tranne quanto previsto in appositi piani di recupero previsti nel comma 9;

c) il cui vincolo determina l'inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata e a rischio di erosione costiera elevata;

d) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B e C dei parchi nazionali, fatte salve le aree già urbanizzate nelle quali si applicano, ai fini autorizzativi ed abilitativi, i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti;

e) collocate nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali, salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;

f) ubicate nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);

g) collocate in ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel «Piano Generale per la Difesa del Suolo» (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminarmente acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto, salvo che per gli interventi previsti nell'articolo 4 riguardanti edifici esistenti oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della incolumità pubblica e privata e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi;

h) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, salvo preliminarmente acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto;

i) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al d.m. Lavori Pubblici 2 aprile 1968;

CONSIDERATO CHE:

-il comma 8 dell'art. 6 della predetta legge, per come modificata in ultimo con legge regionale del 18 luglio 2019 n. 31 dispone:

“I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il 30 settembre 2019, a pena di decadenza, possono disporre, motivatamente:

a) l'esclusione di parti del territorio comunale o di singoli ambiti o immobili dall'applicazione della presente legge in ragione di particolari qualità di carattere storico, culturale, artistico, architettonico, morfologico, paesaggistico o per motivi di funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti, così come previsto dalla lettera n quinquies) del comma 1 dell'articolo 3”;

DATO ATTO CHE:

-con Delibera n. 93 del 3/12/2010, su proposta della Giunta, il Consiglio Comunale aveva già indicato, in parte, gli ambiti territoriali che ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L.R. 21/2010 e s.m.i. erano esclusi dagli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale, e quelli, individuati mediante apposite tavole grafiche, nei quali tali interventi erano da sottoporre a specifiche limitazioni, oltre a dettare norme di indirizzo per gli uffici preposti all'esame delle istanze, di natura procedurale;

-la natura derogatoria e temporanea della Legge, implica una stretta interpretazione delle sue norme, senza interpretazioni estensive che potrebbero condurre a stravolgere l'ordinata pianificazione del territorio (CdS, Sez IV, sent. n. 1153/2016);

RILEVATA l'esigenza, in considerazione delle intervenute modifiche normative ma soprattutto dell'aggiornato quadro conoscitivo delle componenti territoriali sia in ordine alla sua tutela che valorizzazione, del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, come approvato in ultimo con Delibera Giunta

regionale n. 134 del 02/04/2019, di individuare e rappresentare cartograficamente gli immobili e le aree sulle quali, ai sensi di legge,

- è esclusa l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 commi 2 let. *b*, e comma 4 lettere *a, b, c, d, f, g*
- è esclusa l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettere *e*, salvo preliminare valutazione di incidenza ambientale favorevole all'intervento, ai sensi dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", dell'art. 5 D.P.R. n. 357/97, dei Regolamenti Regione Calabria nn. 3/2008 e 5/2009 e della Delibera Giunta Regionale 4/11/2009 n. 749, tale da escludere effetti negativi per le specie e gli habitat tutelati, o salvo preliminare parere favorevole all'intervento da parte dell'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

CONSIDERATO inoltre, l'esigenza di individuare e rappresentare cartograficamente le aree, non già ricomprese nei predetti ambiti di esclusione ex lege, sulle quali, in considerazione delle inferiori condizioni di rischio idraulico, geomorfologico e di inondazione, del particolare valore paesaggistico riconosciuto per dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed ai sensi dell'art. 157 e 136 del DLgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), o in considerazione delle particolari qualità di carattere storico, culturale, e di morfologia degli ambiti urbani di carattere storico, come individuati nel Quadro Conoscitivo allegato al Documento preliminare del Piano strutturale comunale, adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 25/11/2011 ed integrato con Delibera C.C. n. 92 del 29/12/2016, l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., è soggetta alle seguenti limitazioni:

- negli ambiti che nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, sono dichiarati a media o bassa pericolosità idraulica e negli ambiti che nel piano di bacino stralcio per l'erosione costiera sono dichiarati a media (P2) e bassa (P1) pericolosità di erosione costiera, è da escludersi l'attuazione degli interventi di recupero a fini abitativi e/o commerciali dei piani seminterrati ed interrati di cui all'art. 6 comma 5;
- negli ambiti soggetti ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 353/2000 (legge quadro sugli incendi boschivi) per gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 21/2010, è esclusa la possibilità di riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso;
- negli ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e di cui all'art. 157 del DLgs 42/2004, fermo restando le valutazioni e prescrizioni delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. ai fini della determinazione dell'altezza massima ammissibile per la nuova edificazione, non è consentita alcuna deroga rispetto all'altezza massima prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG in relazione alla zona omogenea interessata, anche nel caso di interventi interessati da permessi di costruire in sanatoria;
- negli ambiti urbani di carattere storico, identificati nel Quadro Conoscitivo allegato al Documento preliminare del Piano strutturale comunale, adottato dal Consiglio Comunale, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. ai fini della determinazione dell'altezza massima ammissibile per la nuova edificazione non è consentita alcuna deroga rispetto all'altezza massima prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG in relazione alla zona omogenea interessata, anche nel caso di interventi interessati da permessi di costruire in sanatoria. Inoltre in riferimento alle distanze da edifici e dalle strade, in tali ambiti, l'attuazione dei predetti interventi dovrà essere realizzata in modo tale da conservare gli allineamenti precistenti;

RILEVATO che il competente Settore Urbanistica - Servizio Gestione Territoriale - ha predisposto gli elaborati cartografici illustrativi degli ambiti sopra specificati (Elaborati grafici vincoli in scala 1/10.000: tav. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1; Elaborati grafici ambiti di esclusione o di limitazione LR 21/2010, in scala 1/10.000: tav. A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2);

CONSIDERATO necessario fornire elementi operativi di dettaglio certi per una effettiva e coerente attuazione della normativa nell'ambito delle attività di pianificazione comunale che interessano gli uffici preposti e i liberi professionisti;

SI RITIENE di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della legge regionale n. 21/2010 e s.m.i. l'approvazione della delimitazione degli immobili e degli ambiti, nei quali rispettivamente :

- è esclusa l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 commi 2 let. *b*, e comma 4 lettere *a, b, c, d, f, g*,
- è esclusa l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettere *e*, salvo preliminare valutazione di incidenza ambientale favorevole all'intervento, ai sensi dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", dell'art. 5 D.P.R. n. 357/97, dei Regolamenti Regione Calabria nn. 3/2008 e 5/2009 e della Delibera Giunta Regionale 4/11/2009 n. 749, tale da escludere effetti negativi per le specie e gli habitat tutelati, o salvo preliminare parere favorevole all'intervento da parte dell'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, ;
- l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., è soggetta alle limitazioni di cui al precedente considerato,

per come rappresentato negli elaborati cartografici illustrativi allegati quale parte integrante della presente deliberazione (Elaborati grafici vincoli in scala 1/10.000: tav. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1; Elaborati grafici ambiti di esclusione o di limitazione LR 21/2010, in scala 1/10.000: tav. A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2);

fatto salvo quanto previsto dell'art. 6 comma 4 lettere *b, i, j* della L.R. 21/2010 e s.m.i., e limitatamente agli ambiti di cui all'art. 6 comma 2 let. *a* della L.R. 21/2010 e s.m.i., la possibilità per i comuni di approvare piani particolareggiati di recupero del centro storico nell'ambito dei quali prevedere eventuali interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della LR 21/2010 e s.m.i.

e conseguentemente di proporre al Consiglio Comunale la revoca della precedente deliberazione n. 93 del 3/12/2010,

VISTI:

- il T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;
- la L.R. n. 21 dell'11.08.2010;
- le norme e gli strumenti urbanistici precedentemente comunali richiamati;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente competente;

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il seguente provvedimento :

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;

Di approvare l'individuazione e rappresentazione cartografica degli immobili e degli ambiti, per come rappresentati negli elaborati cartografici illustrativi allegati quale parte integrante della presente deliberazione (Elaborati grafici vincoli in scala 1/10.000: tav. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1; Elaborati grafici ambiti di esclusione o di limitazione LR 21/2010, in scala 1/10.000: tav. A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2), nei quali rispettivamente :


- è esclusa l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 commi 2 let. *b*, e comma 4 lettere *a, b, c, d, f, g*, della L.R. 21/2010 e s.m.i.;
- è esclusa l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettere *e*, della L.R. 21/2010 e s.m.i., salvo preliminare valutazione di incidenza ambientale favorevole all'intervento, ai sensi dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", dell'art. 5 D.P.R. n. 357/97, dei Regolamenti Regione Calabria nn. 3/2008 e 5/2009 e della Delibera Giunta Regionale 4/11/2009 n. 749, tale da escludere effetti negativi per le specie e gli habitat tutelati, o salvo preliminare parere favorevole all'intervento da parte dell'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, ;
- l'applicazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., è soggetta alle seguenti limitazioni

- negli ambiti che nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, sono dichiarati a media o bassa pericolosità idraulica e negli ambiti che nel piano di bacino stralcio per l'erosione costiera sono dichiarati a media (P2) e bassa (P1) pericolosità di erosione costiera è da escludersi l'attuazione degli interventi di recupero a fini abitativi e/o commerciali dei piani seminterrati ed interrati di cui all'art. 6 comma 5;
- negli ambiti soggetti ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 353/2000 (legge quadro sugli incendi boschivi) per gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 21/2010, è esclusa la possibilità di riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso;
- negli ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e di cui all'art. 157 del DLgs 42/2004, fermo restando le valutazioni e prescrizioni delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. ai fini della determinazione dell'altezza massima ammissibile per la nuova edificazione, non è consentita alcuna deroga rispetto all'altezza massima prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG in relazione alla zona omogenea interessata, anche nel caso di interventi interessati da permessi di costruire in sanatoria;
- negli ambiti urbani di carattere storico, identificati nel Quadro Conoscitivo allegato al Documento preliminare del Piano strutturale comunale, adottato dal Consiglio Comunale nel Quadro Conoscitivo allegato al Documento preliminare del Piano strutturale comunale, adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 25/11/2011 ed integrato con Delibera C.C. n. 92 del 29/12/2016, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. ai fini della determinazione dell'altezza massima ammissibile per la nuova edificazione non è consentita alcuna deroga rispetto all'altezza massima prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG in relazione alla zona omogenea interessata, anche nel caso di interventi interessati da permessi di costruire in sanatoria. Inoltre in riferimento alle distanze da edifici e dalle strade, in tali ambiti, l'attuazione dei predetti interventi dovrà essere realizzata in modo tale da conservare gli allineamenti preesistenti;

Di far salve le disposizioni di cui all'art. 6 comma 4 lettere *b, i, j* della L.R. 21/2010 e s.m.i., e conseguentemente e limitatamente agli ambiti di cui all'art. 6 comma 2 let. *a* della L.R. 21/2010 e s.m.i., la possibilità per i comuni di approvare piani particolareggiati di recupero del centro storico nell'ambito dei quali prevedere eventuali interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della LR 21/2010 e s.m.i.

Di revocare la precedente deliberazione n. 93 del 3/12/2010;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione Comunale;

Di stabilire che la presente deliberazione ~~avrà decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale;~~ **E IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** 

Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica la trasmissione del presente provvedimento, successivamente alla sua approvazione in Consiglio Comunale, per quanto di competenza, ai Dipartimenti "Urbanistica e Beni Culturali" e "Ambiente e Territorio" della Regione Calabria, al Settore competente per la tutela paesaggistica della Città metropolitana di Reggio Calabria, al Segretariato regionale del MiBAC per la Calabria, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia ;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale ai sensi del DLgs 33/2013.